



Scadenza obbligo per **tutti i sostituti d'imposta** di predisporre ed inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate **il modello di "Certificazione Unica" (CU 2020)** che **sostituisce**:

- a) ex modello CUD;
- b) altre certificazioni di lavoro autonomo in forma libera.

CERTIFICAZIONE UNICA2020

Il modello deve essere:

- trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario abilitato **entro il 7 marzo** di ogni anno (*posticipato al 9 per il 2020*) (è prevista la possibilità, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, di presentare entro la scadenza del mod. 770);

- consegnato o preferibilmente inviato a mezzo pec o raccomandata ad ogni percettore di redditi assoggettati a ritenuta (dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, agenti, ecc...), in duplice copia **entro il 31/03/2020**.

La Certificazione Unica (CU), come già chiarito dall'AdE, riguarda anche i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, in particolare, interessa (elenco non esaustivo):

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati, (prima certificati mediante il modello CUD);
- i redditi di lavoro autonomo;
- le provvigioni, anche occasionali;
- redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale);
- i corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73, finora certificati in forma "libera". (lo faranno gli istituti di credito);
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e cessazione attività sportiva quando di natura autonoma;
- compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a soggetti che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (sogg. Minimi e forfettari);
- somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- somme a titolo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi;
- i redditi relativi alle locazioni brevi.

*Nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, **deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.***

Per gli agenti e rappresentanti che tassano il reddito per competenza, oltre alla CU2020 dei compensi pagati nel 2019, potrebbe eventualmente essere necessario inviare agli stessi più certificazioni attestanti i compensi erogati i primi mesi del 2020 relativi all'anno 2019.

NON devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni dei dividendi erogati nel 2019 e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, da rilasciare ai percettori per le quali deve essere utilizzato apposito modello approvato con provvedimento n. 10663 del 15/01/2019.

La certificazione deve comunque essere inviata ai soggetti interessati sempre entro il **31 marzo 2020**.

SANZIONI: Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l'art. 2 del D.Lgs. 175/2014 prevede l'applicazione di una **sanzione di 100,00 euro**, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97 in caso di violazioni plurime **e senza possibilità di ravvedimento**. Nei soli casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza, inoltre la sanzione si riduce ad 1/3 se l'invio è effettuato nei sessanta giorni successivi.



Come già comunicato, le "CU" sostituiscono in parte il mod. 770 relativo ai quadri dei lavoratori dipendenti ed autonomi, pertanto il consulente (consulente lavoro o studio scrivente) incaricato alla predisposizione ed invio delle CU, dovrà provvedere anche alla redazione ed invio del relativo mod. 770, per il quale verrà definito un compenso a parte.

E' consigliabile quindi rivolgersi al proprio consulente del lavoro per informarsi sulla redazione dell'adempimento al fine di evitare duplicazione di compensi.

In relazione a quanto sopra, alla estrema delicatezza dell'adempimento in questione ed all'entità delle sanzioni correlate sopra esposte, lo Studio potrà provvedere, con totale scarico di responsabilità in merito alla veridicità dei dati contenuti nelle certificazioni stesse, a svolgere i seguenti servizi:

1) Per i clienti con contabilità interna (se non appoggiati a consulente del lavoro), redazione delle CU 2020 ed invio telematico con compenso per l'adempimento straordinario, escluso dai forfait di consulenza;

2) Per le ditte esterne non abilitate e non appoggiate a consulente del lavoro o con consulente del lavoro che non svolge il servizio per gli autonomi (percettori non lavoratori dipendenti), previo accordo con lo studio, il compenso escluso dai forfait di consulenza è relativo a:

solo invio telematico, con inoltro del FILE allo studio entro il 21/02/2020 all'indirizzo mail marcello.olivetti@mantovanieassociati.it;

a) invio telematico ed inserimento di ogni certificazione CU (da intendersi sola **copiatura del modello CU ministeriale** compilato e quadrato dalla ditta cliente);

b) invio telematico ed inserimento di ogni certificazione CU con controllo e/o quadratura dei documenti e redazione/compilazione integrale del modello.

Per entrambe le due gestioni a) e/o b) i termini di consegna dei documenti allo studio è entro il 17/02/2020.

Segue scheda di adesione con importi prestazioni.

Per l'organizzazione della gestione dell'adempimento è necessario ritornare compilata la scheda di adesione, che seguirà alla presente, barrata nelle parti che interessano, rif. Dott. Marcello Olivetti marcello.olivetti@mantovanieassociati.it

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani